

Comitato Esecutivo del 24 ottobre 2023

Punto 5 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

ALLEGATO 5.2

Revisione della Direttiva contro i ritardi di pagamento (lettere per ABI e Confindustria)

**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring
ALLEGATO 5.2

Comitato Esecutivo del 24 ottobre 2023

Punto 5 all'ODG

AL SERVIZIO DI FACTORING E IMPRESE: 35 ANNI INSIEME

Il Presidente

Milano, 19 ottobre 2023

Ns. Rif.: 249/23/VD

Egregio
Dott. Antonio PATUELLI
Presidente
ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA
ITALIANA
Piazza del Gesù, 49
00186 ROMA

OGGETTO: Revisione della Direttiva contro i ritardi di pagamento

Illustre Presidente

Il 12 settembre u.s. la Commissione Europea ha emanato un pacchetto di misure tese a fornire supporto alle piccole e medie imprese ("SME Relief Package"), nell'ambito del quale è inclusa una revisione della Direttiva contro i ritardi di pagamento finalizzata a fornire alle PMI un quadro normativo moderno e robusto per ridurre gli impatti dei pagamenti tardivi sui flussi di cassa di queste ultime, attraverso l'imposizione di un limite ai termini contrattuali di pagamento nelle transazioni fra imprese e fra imprese e pubblica amministrazione e l'introduzione di nuovi strumenti di recupero del credito. Tali previsioni confluirebbero, secondo la proposta della Commissione, in un Regolamento, direttamente applicabile senza la necessità di un recepimento nell'ordinamento nazionale (diversamente quindi dalla precedente Direttiva).

In tal modo la Commissione ritiene di poter migliorare i comportamenti di pagamento di pubbliche amministrazioni, grandi imprese e PMI, proteggendo queste ultime dagli effetti negativi dei ritardi di pagamento.

Questa Associazione ha esaminato il testo della proposta di Regolamento e, in questa prima approssimazione, ritiene utile condividere con codesta Associazione le proprie preoccupazioni e riflessioni in merito, in particolare, alle previsioni di cui all'art. 3 che introducono un limite massimo di 30 giorni ai termini di pagamento contrattuali sia nelle transazioni commerciali fra imprese sia in quelle in cui l'acquirente è una pubblica amministrazione.

In linea di principio, si ritiene che la proposta della Commissione presenti talune gravi criticità.

In primo luogo, si rileva come la scelta di limitare la libertà contrattuale in merito ai termini di pagamento appaia più come una misura finalizzata a comprimere i tempi nominali di pagamento (ovvero i giorni fra l'emissione della fattura e la scadenza) piuttosto che a ridurre i ritardi di pagamento (ovvero i giorni fra la scadenza e il pagamento). Dal punto di vista concettuale, tale imposizione appare quindi non correlata agli obiettivi dichiarati della proposta e sproporzionata nella ristrettezza dei termini massimi. Giova inoltre ricordare che nel settore della pubblica amministrazione, in cui un simile limite era già stato imposto dalla Direttiva attualmente in vigore, i tempi di pagamento risultano ancora oggi superiori, in media, al limite massimo di 60 giorni in tutti i Paesi europei (fonte: Intrum Justitia), sollevando dubbi sull'effettiva efficacia di tali misure.



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

AL SERVIZIO DI FACTORING E IMPRESE: 35 ANNI INSIEME

In secondo luogo, si richiama il fatto che, in tal modo, non solo verrebbe lesa la libertà contrattuale delle imprese, ma queste ultime sarebbero inoltre private di un'importante leva per lo sviluppo del fatturato, ovvero la politica di credito commerciale, discriminando la componente sana della filiera per la quale dilazioni più ampie sono sostenibili e gradite da entrambe le parti.

Pertanto, si sottolinea come i tempi di pagamenti all'interno di una filiera non rappresentino soltanto l'esito di una negoziazione commerciale fra le parti, ma sono anche e soprattutto espressione e conseguenza dei cicli monetari delle imprese che la compongono, i quali a loro volta dipendono da fattori non negoziali come, ad esempio, la durata del ciclo tecnico e la rotazione del magazzino. La proposta della Commissione sembra quindi scontare una visione eccessivamente ottimistica, secondo cui accelerando i termini di pagamento si otterrebbe automaticamente la disponibilità di fondi per pagare i fornitori.

Occorre infine sottolineare che una siffatta normativa potrebbe potenzialmente generare, in assenza di modifiche dei comportamenti delle imprese, un ulteriore, significativo ed ingiustificato incremento delle esposizioni scadute deteriorate e dell'impatto del calendar provisioning del sistema.

Una possibile soluzione alle suddette problematiche risiederebbe nel lasciare libertà alle imprese di decidere i termini di pagamento nelle transazioni tra privati ma al contempo assicurare la libertà di cessione dei crediti, in modo da contemperare libertà contrattuale e finanziabilità del capitale circolante.

In questa prospettiva, questa Associazione ritiene opportuno un attento approfondimento delle conseguenze inattese e non volute dell'introduzione di tali imposizioni sia da parte del sistema industriale che del sistema bancario e si mette sin d'ora a disposizione per ogni attività in merito in cui codesta Associazione ritenesse di avviare.

Ringraziando dell'attenzione concessa, porgo

Cordiali saluti

Massimiliano Belingheri

Il Presidente

Milano, 19 ottobre 2023
Ns. Rif.: 250/23/VD

Egregio
Dott. Carlo BONOMI
Presidente
CONFINDUSTRIA
Viale dell'Astronomia, 30
00144 ROMA

OGGETTO: Revisione della Direttiva contro i ritardi di pagamento

Illustre Presidente,

Il 12 settembre u.s. la Commissione Europea ha emanato un pacchetto di misure tese a fornire supporto alle piccole e medie imprese ("SME Relief Package"), nell'ambito del quale è inclusa una revisione della Direttiva contro i ritardi di pagamento finalizzata a fornire alle PMI un quadro normativo moderno e robusto per ridurre gli impatti dei pagamenti tardivi sui flussi di cassa di queste ultime, attraverso l'imposizione di un limite ai termini contrattuali di pagamento nelle transazioni fra imprese e fra imprese e pubblica amministrazione e l'introduzione di nuovi strumenti di recupero del credito. Tali previsioni confluirebbero, secondo la proposta della Commissione, in un Regolamento, direttamente applicabile senza la necessità di un recepimento nell'ordinamento nazionale (diversamente quindi dalla precedente Direttiva).

In tal modo la Commissione ritiene di poter migliorare i comportamenti di pagamento di pubbliche amministrazioni, grandi imprese e PMI, proteggendo queste ultime dagli effetti negativi dei ritardi di pagamento.

Questa Associazione ha esaminato il testo della proposta di Regolamento e, in questa prima approssimazione, ritiene utile condividere con codesta Confederazione le proprie preoccupazioni e riflessioni in merito, in particolare, alle previsioni di cui all'art. 3 che introducono un limite massimo di 30 giorni ai termini di pagamento contrattuali sia nelle transazioni commerciali fra imprese sia in quelle in cui l'acquirente è una pubblica amministrazione.

In linea di principio, si ritiene che la proposta della Commissione presenti talune gravi criticità.

In primo luogo, si rileva come la scelta di limitare la libertà contrattuale in merito ai termini di pagamento appaia più come una misura finalizzata a comprimere i tempi nominali di pagamento (ovvero i giorni fra l'emissione della fattura e la scadenza) piuttosto che a ridurre i ritardi di pagamento (ovvero i giorni fra la scadenza e il pagamento). Dal punto di vista concettuale, tale imposizione appare quindi non correlata agli obiettivi dichiarati della proposta e sproporzionata nella ristrettezza dei termini massimi. Giova inoltre ricordare che nel settore della pubblica amministrazione, in cui un simile limite era già stato imposto dalla Direttiva attualmente in vigore, i tempi di pagamento risultano ancora oggi superiori, in media, al limite massimo di 60 giorni in tutti i Paesi europei (fonte: Intrum Justitia), sollevando dubbi sull'effettiva efficacia di tali misure.



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

AL SERVIZIO DI FACTORING E IMPRESE: 35 ANNI INSIEME

In secondo luogo, si richiama il fatto che, in tal modo, non solo verrebbe lesa la libertà contrattuale delle imprese, ma queste ultime sarebbero inoltre private di un'importante leva per lo sviluppo del fatturato, ovvero la politica di credito commerciale, discriminando la componente sana della filiera per la quale dilazioni più ampie sono sostenibili e gradite da entrambe le parti.

Peraltro, si sottolinea come i tempi di pagamenti all'interno di una filiera non rappresentino soltanto l'esito di una negoziazione commerciale fra le parti, ma sono anche e soprattutto espressione e conseguenza dei cicli monetari delle imprese che la compongono, i quali a loro volta dipendono da fattori non negoziali come, ad esempio, la durata del ciclo tecnico e la rotazione del magazzino. La proposta della Commissione sembra quindi scontare una visione eccessivamente ottimistica, secondo cui accelerando i termini di pagamento si otterrebbe automaticamente la disponibilità di fondi per pagare i fornitori.

Una possibile soluzione alle suddette problematiche risiederebbe nel lasciare libertà alle imprese di decidere i termini di pagamento nelle transazioni tra privati ma al contempo assicurare la libertà di cessione dei crediti, in modo da contemperare libertà contrattuale e finanziabilità del capitale circolante.

In questa prospettiva, questa Associazione ritiene opportuno un attento approfondimento delle conseguenze inattese e non volute dell'introduzione di tali imposizioni sia da parte del sistema industriale che del sistema bancario e si mette sin d'ora a disposizione per ogni attività in merito in cui codesta Confederazione ritenesse di avviare.

Ringraziando dell'attenzione concessa, porgo

Cordiali saluti

Massimiliano Belingheri